



ALLEGATO "A"
all'atto n. 32382 di rep.
n. 25382 di raccolta

STATUTO

TITOLO PRIMO

Articolo 1 - (costituzione)

E' costituita una cooperativa sociale sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata con denominazione

"Thyméa Cooperativa sociale"

Articolo 2 - (sede e durata)

La società cooperativa ha sede in Roma, Via Antonio Bertoloni n.44: con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Eventuali spostamenti della sede legale della Cooperativa possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non necessita delibera assembleare.

La durata della Cooperativa ha termine fino a revoca deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO SECONDO

Articolo 3 - (oggetto)

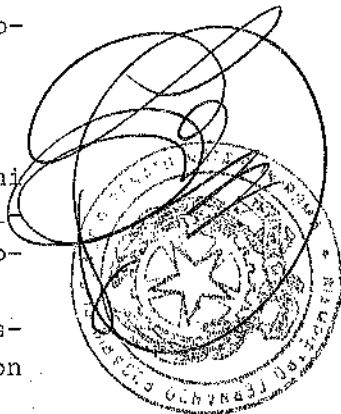
La società cooperativa è retta e regolata dai principi della mutualità prevalente e non ha fini di lucro; risponde ai requisiti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1377 e successive modificazioni ed integrazioni; adotta la legge del 31 gennaio 1992 n.59 e tutte le normative e leggi regionali, nazionali e comunitarie che prevedono incentivi per lo sviluppo della cooperazione così come previsto anche dall'articolo 45 della Costituzione; ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi utili alla famiglia ed in particolare quelli socio-sanitari ed educativi in ossequio a quanto stabilito dalla legge 08.11.1991 n.381 e di tutta la normativa di riferimento.

La società ha ad oggetto la prestazione di mezzi e servizi nell'ambito delle seguenti attività:

Assistenza domiciliare privata sanitaria e socio-sanitaria, con prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, psicologiche, mediche e di supporto socio-assistenziale presso il proprio domicilio o in contesti alternativi (strutture temporanee, alberghi, uffici, imbarcazioni).

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e servizi in convenzione o accreditamento con Aziende Sanitarie Locali ed altri enti pubblici per l'erogazione di servizi domiciliari integrati e continuativi.

Prestazione di mezzi e servizi nell'ambito dei servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio, per la gestione sanitaria e assistenziale: monitoraggio multiparametrico, l'assistenza a distanza, il supporto remoto e la sorveglianza attiva mediante l'impiego di tecnologie innovative per la sicurezza dell'assistito.



Manfredi



Supporto a caregiver familiari e professionali, con interventi di sostegno, orientamento, educazione e accompagnamento.

In via funzionale all'oggetto potrà svolgere l'attività di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento, informazione e sensibilizzazione per operatori sanitari, caregiver e cittadini, anche in modalità a distanza.

La Cooperativa, per il perseguimento dei propri scopi, potrà inoltre:

fornire e/o noleggiare e vendere dispositivi medici, ausili per disabili e strumenti per il monitoraggio remoto e per la teleassistenza, con o senza l'impiego di personale specializzato.

Svolgere attività di prevenzione e promozione della salute, con programmi informativi, screening, iniziative educative rivolte alla popolazione per la prevenzione delle malattie, l'autonomia e il miglioramento della qualità della vita.

Fornire assistenza a strutture residenziali e semiresidenziali (es.: RSA, case di riposo, comunità alloggio) attraverso personale e servizi sanitari e assistenziali, anche tramite supporto remoto, a strutture dedicate ad anziani, disabili, soggetti fragili o pazienti cronici, anche in collaborazione con i gestori.

Servizi di assistenza a eventi pubblici e privati tramite il proprio personale sanitario e tecnico.

Erogazione di mezzi e servizi per il trasporto sanitario semplice, assistito o in emergenza, compresi i servizi di soccorso sanitario, sia in forma privata che in convenzione, inclusi il trasporto di organi, tessuti, emoderivati, plasma e campioni biologici.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo sociale; costituire fondi per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale; partecipare a società, enti e consorzi con oggetto analogo, affine o complementare; adottare programmi pluriennali di sviluppo e azioni di innovazione tecnologica.

Il tutto nello spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, con prevalenza del lavoro dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attività che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla società cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia dello statuto sociale, dei regolamenti interni.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e



comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa si propone infine di promuovere la formazione e la riqualificazione dei soci attraverso la organizzazione, la progettazione e la gestione diretta o indiretta di corsi di formazione professionale.

Articolo 4 - (scopi)

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà fra l'altro:

1. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire a Consorzi, Enti ed Associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui all'articolo precedente; richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
2. Partecipare a pubblici appalti.
3. Assumere - con delibera dell'Assemblea - interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
4. Dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
5. Organizzare e progettare anche per i terzi corsi di formazione, direttamente o tramite Enti abilitati, per consentire l'aggiornamento professionale.
6. Assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con Enti pubblici e privati.

TITOLO TERZO

Articolo 5 - (Soci)

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello previsto dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa, detti anche soci cooperator, esclusivamente le persone fisiche di qualsiasi nazionalità (Europea ed anche extra comunitaria, purché in regola con le normative vigenti) che abbiano i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti di cui all'oggetto sociale della cooperativa

E' altresì prevista la figura dei soci sovventori (purché persone fisiche) come previsto dalla legge 31.01.92 n. 59. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale nei modi previsti dalla legge.

Articolo 6 - (domanda ed accettazione della adesione)

Salvo i costituenti, chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta alla Cooperativa di-



chiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere sociali, specificando:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) L'attività svolta e quindi i requisiti necessari per esercitare una delle mansioni previste dagli scopi sociali;
- c) Il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; quote che in ogni caso non possono essere superiori a quelle stabilite dalla legge;
- d) Ogni altra notizia richiesta dall'Assemblea.

Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto, in forma inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle quote sociali sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo di queste, da determinarsi dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della cooperativa sottoscrivano nuove quote.

Deve inoltre versare una sola volta al momento dell'ingresso nella compagine sociale, la tassa di ammissione da determinarsi con delibera dell'Assemblea.

La quota minima che può essere sottoscritta dal socio cooperatore è pari a euro 50,00=(cinquanta/00).

Articolo 7 - (incompatibilità e decadenza)

L'esercizio in proprio, da parte del socio, di attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società è incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale sia in forma individuale che in forma associata, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea per casi specifici. La non ottemperanza alla presente norma è motivo di decadenza dalla qualità di socio.

Articolo 8 - (obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

- a) A versare l'importo delle quote sottoscritte nei termini indicati dall'articolo 6, l'eventuale sovrapprezzo e la tassa di ammissione;
- b) A prestare la loro opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della Società lo richieda, nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale;
- c) Ad osservare lealmente il presente statuto, le disposizioni di legge, nonché ad attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali;



d) Ad osservare le disposizioni del Regolamento interno, ove istituito.

Articolo 9 - (efficacia dell'ammissione)

L'efficacia della deliberazione di ammissione è in ogni caso condizionata:

- a) Al versamento della frazione minima delle quote di capitale sottoscritta da effettuarsi entro un mese dalla data della deliberazione di ammissione;
- b) Al pagamento della tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 10 - (estinzione del rapporto sociale)

Il rapporto sociale con i soci si estingue per:

- a) Morte;
- b) Recesso;
- c) Esclusione;
- d) Mutuo consenso.

Articolo 11 - (recesso)

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il socio sovvenzionatore vale quanto previsto all'articolo 5 del presente Statuto.

Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 - (esclusione e decadenza)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può escludere il socio che:

- a) Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) In qualche modo danneggi moralmente la società cooperativa, oppure fomenti dissidi o discordie fra i soci;
- c) Senza preventiva autorizzazione scritta dell'Assemblea prendano parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società cooperativa;
- d) Non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o nei Regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti;
- e) Senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società cooperativa;
- f) Si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione;
- g) Sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente



deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata AR a mettersi in regola; l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da tale invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente:

la deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione sul libro soci.

Articolo 13 - (decesso)

Nel caso di decesso di un socio gli eredi hanno diritto al subentro nella cooperativa, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. La relativa domanda di ammissione deve essere presentata dagli eredi entro i termini previsti dalla legge, a pena di decadenza, e deve essere accolta dall'Assemblea. In caso di diniego, oppure nel caso che non vogliano o non possano subentrare, gli eredi avranno diritto alla liquidazione delle quote sociali secondo i criteri di cui all'articolo successivo.

Articolo 14 - (liquidazione delle quote sociali)

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e versate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento, nonché al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società o della sottoscrizione di nuove quote, salvo che esso non sia stato utilizzato per un aumento gratuito del capitale sociale, dedotte le eventuali somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo e restando, in ogni caso, esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale comunque esistente e sempre tenendo conto del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata AR a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria.

La società cooperativa, dietro richiesta del socio, deve provvedere al rimborso nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è verificato l'evento.

In ogni caso, dal giorno in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione, i soci receduti o esclusi rispondono per due anni verso la società cooperativa dei pagamenti o dei conferimenti non versati, come previsto dalla legge.

I soci receduti o esclusi e tutti i soggetti individuati dalla legge rispondono verso i terzi - nei limiti delle quote sottoscritte dell'eventuale garanzia sussidiaria prestata - per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Articolo 15 - (adempimento del contratto sociale e remunerazione)



I soci sono considerati coimprenditori in quanto conferiscono il loro lavoro alla società cooperativa ponendo a rischio d'impresa il valore del conferimento stesso.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per le loro prestazioni di lavoro ad una remunerazione che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, sulla base dell'apposito Regolamento approvato con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato economico dell'esercizio.

Ai soci tuttavia potrà competere una maggiore remunerazione nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme di legge per poter beneficiare delle agevolazioni di natura fiscali.

TITOLO QUARTO

Articolo 16 - (Patrimonio)

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge, secondo decisione dell'Assemblea;
- b) Dal fondo di riserva ordinario nel quale confluisce l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione o di sottoscrizione di nuove quote e le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma del precedente articolo 15;
- c) Dalle riserve da rivalutazione;
- d) Dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
- e) Da eventuali altre riserve;
- f) Da utili o perdite portate a nuovo;
- g) Da utili o perdita dell'esercizio;
- h) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- i) Da beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- j) Da liberalità, da contributi di Enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa e ammessi dalla legge.

Articolo 17 - (quote sociali)

Il versamento delle quote sociali, nonché del relativo sovrapprezzo, potrà essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) Almeno il 10% dell'importo all'atto della sottoscrizione;
- b) Il rimanente anche ratealmente, nei termini stabiliti dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sociale stabiliti dall'Assemblea.

Nessun socio può possedere quote sociali superiori al limite massimo stabilito dalla legge.

Articolo 18 - (pegno, vincolo e cessione delle quote)

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere



sottoposte a pegno o a vincolo.

Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza previa autorizzazione dell'Assemblea, fatto salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla Società. Da tutto ciò è escluso quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO QUINTO

Articolo 19 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - (Bilancio)

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea provvede alla redazione del Bilancio, previo inventario generale, da compiersi entrambi con i criteri generali di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

La relazione al Bilancio, oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis del Codice Civile, deve illustrare l'andamento della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti nella sfera dei destinatari, dei soci, dei terzi non soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre riportare una valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Articolo 21 - (Residui attivi)

I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) Non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) Il 3% al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92;
- c) Un dividendo ai soci che abbiano versato l'importo delle quote sottoscritte da almeno un anno, nella misura massima consentita dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, commisurato al capitale effettivamente versato. La misura di tale dividendo potrà essere aumentata fino ad un 2% per i soci sovventori;
- d) Una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote;
- e) L'eventuale rimanenza, qualora non utilizzata per la rivalutazione delle quote sociali, sarà devoluta ai fini sociali e mutualistici indicati dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea può deliberare la devoluzione della totalità degli avanzi netti di gestione, dedotto il 3% destinato al fondo mutualistico di cui alla legge 59/92, al fondo di riserva ordinario.

Le somme che formano il fondo di riserva ordinaria e le riserve indivisibili non sono ripartibili fra i soci sotto qualsia-



si forma né durante la vita sociale né al momento dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 21bis: (Ristorni ai soci)

In coerenza con i principi di mutualità e solidarietà propri della cooperazione sociale, la Cooperativa può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare la distribuzione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

I ristorni rappresentano una forma di ripartizione dei vantaggi mutualistici derivanti dall'attività sociale e sono attribuiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra ciascun socio e la Cooperativa nel corso dell'esercizio, e non in proporzione alle quote possedute. Per i soci lavoratori, i ristorni possono essere commisurati a criteri quali: ore effettivamente prestate; livello di inquadramento e qualifica professionale; durata del rapporto di lavoro mutualistico; partecipazione alla vita sociale e adesione ai principi cooperativi. Per i soci fruitori o utenti dei servizi sociali, i ristorni possono essere proporzionali al valore o alla frequenza dei servizi utilizzati, ove compatibile con le finalità mutualistiche e sociali della Cooperativa.

La deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire che i ristorni siano attribuiti:

- a) in denaro, nel limite delle disponibilità patrimoniali della Cooperativa;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto dal socio beneficiario;
- c) attraverso la costituzione di un conto individuale di capitale sociale da liquidare al socio in caso di recesso, esclusione o scioglimento della Cooperativa.

In ogni caso, l'erogazione di ristorni non può pregiudicare la stabilità economica, finanziaria e patrimoniale della Cooperativa, né essere disposta prima della destinazione agli usi obbligatori di legge dell'utile netto d'esercizio (riserva legale indivisibile, riserva mutualistica indivisibile, fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

I criteri di determinazione, calcolo e attribuzione dei ristorni sono stabiliti in modo trasparente dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, anche mediante apposito Regolamento interno dei ristorni, allegato al presente Statuto.

Qualora l'Assemblea deliberi di non procedere alla distribuzione dei ristorni in un determinato esercizio, l'importo corrispondente potrà essere destinato a riserve indivisibili o ad altre finalità sociali o mutualistiche, conformemente ai principi della Cooperativa sociale e alla normativa vigente.

TITOLO SESTO



Articolo 22 - (Organi sociali)

Sono Organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio Sindacale, se ricorrono le ipotesi previste dal Codice Civile;

Articolo 23 - (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità per la assunzione delle deliberazioni che le competono.

L'Assemblea straordinaria è convocata invece soltanto quando si debba assumere una delle seguenti deliberazioni:

- a) Modifica dello Statuto della cooperativa;
- b) Cambiamento dell'oggetto e degli scopi sociali;
- c) Scioglimento della cooperativa e conseguente nomina e poteri dei liquidatori;

Articolo 24 - (ordinamento dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di adunanza con lettera raccomandata AR o in via telematica, come previsto dalla legge, contenente giorno, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare e delle deliberazioni da assumere.

Essa:

a) Si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità per la adozione di deliberazioni che le competono, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

b) E' presieduta, di norma, dal Presidente e comunque da chi ne ha la rappresentanza legale o, in sua assenza da altro socio designato dagli intervenuti i quali nominano anche un Segretario verbalizzante.

c) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati;

d) L'Assemblea straordinaria per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, almeno da tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualsiasi siano il valore ed il numero delle quote sociali da lui sottoscritte.

Hanno diritto di voto coloro che siano iscritti nel libro dei



soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le votazioni, di norma, si fanno per alzata di mano; quando ne faccia richiesta almeno la metà dei soci intervenuti o rappresentati, si dovrà procedere a scrutinio segreto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le deleghe con la relativa fotocopia del documento d'identità, delle quali deve farsi menzione nel verbale, debbono essere conservate dalla società cooperativa.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

I sindaci, qualora esistenti, non possono essere delegati.

Le deliberazioni debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante e debbono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

E' invece obbligatoria la redazione a cura di un Notaio dei verbali dell'Assemblea straordinaria. Anche tale verbale, redatto dal Notaio, deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 25 - (Poteri e competenze dell'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, alla Amministrazione della Società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente demandati alla competenza del Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- a) Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) Nomina l'eventuale Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge;
- d) Delibera sulla istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.
- e) Delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società, con facoltà di impartire direttive di gestione.
- f) Tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto, indicati nell'ordine del giorno.

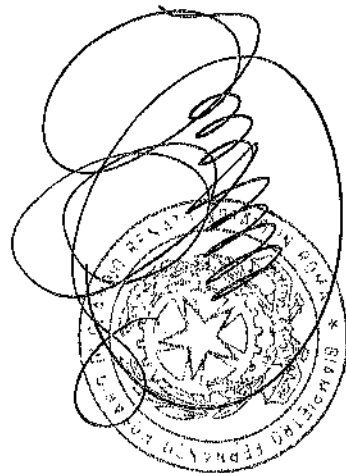
Articolo 26 - (Il Consiglio di Amministrazione)

L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa da almeno un anno e per un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Presidente del Consiglio sarà il legale rappresentante della società.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un uguale periodo.

Articolo 27 - (Sedute del Consiglio di Amministrazione)



Muller Giorgio



Il Consiglio di Amministrazione si aduna in seduta ordinaria di norma tre volte l'anno e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci se esistenti.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

L'avviso di convocazione può essere comunicato anche a mezzo fonogramma o in via telematica.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai Sindaci effettivi se previsto e nominato il Collegio.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

Articolo 28 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Articolo 29 - (Potere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge o per Statuto alla Assemblea dei soci.

La delibera per lo spostamento della sede legale della Cooperativa non abbisogna di delibera assembleare ed è quindi validamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 - (Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente che dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente può:

- 1) Riscuotere da pubbliche amministrazioni, da ditte e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- 2) Convocare l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, con le modalità di cui al precedente articolo 25;
- 3) Compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti avanti a qualsiasi organo giudiziario ed amministrativo e in qualsiasi grado di giurisdizione, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

L'eventuale compenso da attribuire al Presidente sarà deliberato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 31 - (Collegio Sindacale)

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del C.C. sulle s.r.l..



Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle leggi che lo disciplinano.

TITOLO SETTIMO

Articolo 32 - (requisiti mutualistici)

Le previsioni statutarie che sanciscono il rispetto dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/47 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 33 - (Regolamenti interni)

Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa ed il trattamento economico dei soci per le rispettive attività lavorative verrà disciplinato da Regolamenti interni da compilarsi e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Articolo 34 - (Collegio Arbitrale)

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri nominati secondo le modalità previste dall'art. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile i quali giudicheranno in via rituale e secondo diritto.

Articolo 35 - (scioglimento della cooperativa)

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

In qualsiasi caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea nominerà preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/92 ed eventualmente sue modifiche o integrazioni.

Articolo 36 - (rinvio)

Per tutto quanto non regolato nell'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali relative alle cooperative sociali a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari e delle leggi vigenti in materia.

Procuratore